



**PIANO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE  
VIARIA DELLE STRADE PROVINCIALI  
FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA  
PROTEZIONI MARGINALI  
ANNO 2014**

**FASE PROGETTUALE UNICA**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
ED ELENCO PREZZI**

PROGETTISTI		COLLABORATORI	
Ing. Emiliano BARTOLOMEI (Per la parte amministrativa) Dott. Giuseppe FERRO			
SCALA	RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  Ing. Sandra BELTRAMO	REVISIONI	
--		D	
		C	
		B	Maggio 2015
		A	Giugno 2014
DATA	AII. 1		
2 maggio 2015			

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	3
ART. 1. Oggetto Dell' Appalto.....	3
ART. 2. Durata dell'appalto.....	3
ART. 3. Modalità, documentazione tecnica di gara e procedura di aggiudicazione.....	4
ART. 4. Offerta economica .....	6
ART. 5. Cauzione provvisoria e definitiva.....	6
ART. 6. Responsabilita' dell'Appaltatore .....	8
ART. 7. Obblighi in materia previdenziale, gestione della sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro .....	8
ART. 8. Subappalto .....	9
ART. 9. Cessione e risoluzione del contratto e cessione del credito .....	10
ART. 10. Modalità di Contabilizzazione e di Pagamento .....	11
ART. 11. Revisione prezzi. ....	12
ART. 12. Penali per il ritardo.....	12
ART. 13. Danni .....	12
ART. 14. Definizione delle controversie .....	12
ART. 15. Domicilio .....	12
ART. 16. Spese del contratto.....	12
ART. 17. Verifica di Conformita' .....	13
CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO.....	13
ART. 18. Obblighi diversi a carico della ditta.....	13
ART. 19. Termini e modalità di consegna .....	13
ART. 20. Qualita' e provenienza dei materiali .....	15
ART. 21. Tipologie e prestazioni delle protezioni marginali .....	17
ART. 22. Requisiti dei prodotti.....	17
ART. 23. Quadro normativo .....	19
ART. 24. Elenco prezzi .....	20

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

### ART. 1. OGGETTO DELL' APPALTO

Il presente capitolato concerne l'affidamento, da parte della Città Metropolitana di Torino ad impresa esterna, del contratto di fornitura di barriere metalliche di sicurezza, di protezioni marginali (ringhiere, pannelli rete cavalcavia) e di tutte le singole parti costituenti le barriere metalliche (tipologie in uso sul territorio), che dovranno essere consegnate in porto franco presso i magazzini provinciali, nei termini e modalità specificate al successivo **ART. 19 - Termini e modalità di consegna**

Le categorie e tipologie della fornitura, saranno ordinate in base alle necessità dovute che, sinteticamente, possono essere così riassunte:

- 1) manutenzione delle protezioni esistenti;
- 2) sostituzione di elementi ammalorati;

Alla posa di detto materiale provvederà direttamente la Città Metropolitana di Torino, mediante personale addetto alla manutenzione.

Il contratto ha per oggetto prestazioni continuative dei beni sopracitati; allo stesso si applicano le norme del contratto di somministrazione.

I beni sopracitati saranno di volta in volta richiesti mediante ordine impartito dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto del Servizio Servizio Viabilità.

L'importo posto a base di gara è il seguente:

<b>A) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	€	<b>122.950,82</b>
<b>B) COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€	6.158,84
<b>C) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A-B)</b>	€	<b>116.791,98</b>

Le cifre dell'elaborato "Calcolo della Spesa", che riportano gli importi presunti ed indicativi delle diverse tipologie delle barriere, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazione delle rispettive quantità e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni.

**L'importo presunto suddiviso in base alle varie tipologie di materiale è fornito in via di stima delle necessità ipotizzate nel periodo di appalto e, pertanto, non costituisce vincolo per la Città Metropolitana di Torino.**

L'entità reale della fornitura corrisponderà al normale ed effettivo fabbisogno dei beni nell'arco di durata dell'appalto.

In considerazione delle attuali necessità la Città Metropolitana di Torino si riserva di acquistare, nel corso della durata del contratto, materiale fino alla concorrenza dell'importo posto a base di gara (Euro. 122.950,82. IVA esclusa) secondo le disponibilità di bilancio.

La Città Metropolitana di Torino si riserva la facoltà, comunque, di aumentare o diminuire le quantità, nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.

### ART. 2. DURATA DELL'APPALTO

**L'appalto ha la durata di 90 giorni con decorrenza dalla data di ricevimento del primo ordine.**

La ditta appaltatrice deve essere disponibile ad iniziare subito la fornitura e ad eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto, stante l'esistenza delle condizioni di legge vigente.

### ART. 3. MODALITÀ, DOCUMENTAZIONE TECNICA DI GARA E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

All'affidamento della fornitura si procederà con aggiudicazione al prezzo più basso espresso mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell' art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Il costo relativo alla sicurezza non è soggetto a ribasso di gara.

La valutazione della congruità dell'offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dagli artt. 86 (cc. 1, 3, 3bis e 3 ter), 87, 88, 89 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

La stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 88, c. 7, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006.

A prescindere dalla verifica di congruità all'operatore economico risultato migliore offerente, ai fini del perfezionamento dell'aggiudicazione, sarà comunque richiesto di dimostrare il costo della mano d'opera per una valutazione dell'offerta al netto del costo del personale relativo al salario e agli oneri previdenziali, assistenziali ed accessori derivanti dall'applicazione dei contratti nazionali e di secondo livello, come previsto dall'art. 82, comma 3 bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e previsto dalla circolare provinciale prot. n. 169868/2013 fasc. 7/2013/C class. 06.13 del 10/10/2013.

Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.

Per partecipare alla gara le imprese, in forma singola od associata, dovranno presentare apposita dichiarazione attestante quanto segue:

✓ a. di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), in qualità di produttrici e/o di venditrici del materiale oggetto di gara;

AWW 5 ✓ b. b1.) di possedere, con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari complessiva derivante da attività dell'Impresa in esecuzione di forniture analoghe a quelli oggetto di gara, almeno pari all'importo a base di gara;

(o in alternativa

b2. il soggetto offerente dovrà produrre, unitamente alla dichiarazione di gara, almeno due idonee dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 circa la capacità economico finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto e in relazione all'entità dell'importo posto a base di gara;

✓ c. di essere disponibile ad iniziare la fornitura e ad eseguirla anche in pendenza della stipulazione del contratto stante l'esistenza delle condizioni di legge vigente;

✓ d. di assumere l'obbligo ad eseguire il contratto al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni tutte del presente capitolato che viene integralmente accettato e di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione delle forniture;

6 ✓ e. che il produttore delle barriere che saranno fornite, produce in conformità alle specifiche tecniche di prodotto, presentate ai fini dell'ottenimento dell'omologazione e della marcatura CE, ai sensi dell'art. 5, 2°

periodo, delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 21/06/2004;

7 (f) che i produttori delle barriere oggetto della fornitura, forniranno alla stazione appaltante esclusivamente dispositivi di ritenuta stradale dotati di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012+AL:2008 e successivi aggiornamenti, concernente "Barriere di sicurezza stradali – parte 5: Requisiti di prodotto e valutazione di conformità per sistemi trattenimento veicoli", ai sensi del D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale", art.1, comma 1 e 2 e art.2, comma 1, apposta a seguito dell'emissione di certificato CE di conformità, rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante o produttore;

8 (g) che i produttori delle barriere oggetto della fornitura, dovranno dichiarare di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a fornire alla Stazione Appaltante i rapporti delle prove dal vero (crash-test), effettuate su prototipi rappresentativi del dispositivo di ritenuta stradale considerato ai sensi della serie di norme UNI EN 1317, e le modalità di esecuzione delle prove stesse, comprensivi della verifica dei materiali costituenti il prodotto con cui il dispositivo medesimo è stato sottoposto a prova ai sensi di quanto previsto dalla norma UNI EN 1317-5, ai sensi dell'art.2, comma 4, del D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale".

9 (h) che i produttori delle barriere, oggetto della fornitura, operano secondo i criteri che assicurano la qualità aziendale ai sensi delle norme ISO EN 9000:2000 e s.m.i., con specifico riferimento alla produzione di barriere stradali, ai sensi dell'art. 7, ultimo periodo delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali, di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 21/06/2004.

In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera h) dovranno essere posseduti da ogni membro del raggruppamento ad eccezione delle attestazioni dei requisiti di cui alle lettere b) e f), g) h) che potranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio, devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Ai fini dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 nel presente appalto la prestazione è unica.

Il soggetto concorrente potrà soddisfare il requisito di cui al punto b) (b1 e b2) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.

**Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.**

I concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore incombenza prevista dal bando di gara. L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione richiesta dal competente Servizio nel termine dal medesimo indicato.

Il requisito di cui al punto **b1)** dovrà essere comprovato dai soggetti **sorteggiati** e dal miglior offerente mediante:

- elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse;

- copie delle fatture quietanzate o certificati rilasciati - vistati dalle amministrazioni o altro documento idoneo.

La dichiarazione di cui al punto **e)**, dovrà essere comprovata dal soggetto miglior offerente mediante invio di documentazione, in originale, del produttore dei dispositivi che verranno forniti, di conformità alle specifiche tecniche di prodotto, presentate ai fini dell'ottenimento dell'omologazione e della marcatura CE, rilasciata appositamente per la fornitura di cui al presente capitolato.

La dichiarazione di cui al punto **f)**, dovrà essere comprovata dal soggetto miglior offerente mediante invio di certificato CE di conformità, rilasciato da un organismo notificato, e di dichiarazione CE di conformità, rilasciata dal fabbricante o produttore.

La dichiarazione di cui al punto **g)**, dovrà essere comprovata dal soggetto miglior offerente mediante presentazione dei rapporti delle prove dal vero (crash-test) delle barriere che saranno fornite.

La dichiarazione di cui al punto **h)**, dovrà essere comprovata dal soggetto miglior offerente mediante presentazione del certificato di conformità alle norme ISO EN 9000:2000 e s.m.i., con specifico riferimento alla produzione di barriere stradali.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione richiesta dal competente Servizio nel termine dal medesimo indicato.

#### **ART. 4. OFFERTA ECONOMICA**

La fornitura sarà aggiudicata al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico ed uniforme (espresso in cifre ed in lettere) da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base d'asta contenuto all'**ART. 24 Elenco prezzi** - del presente capitolato.

La ditta aggiudicatrice nel corso del contratto sarà tenuta ad applicare i prezzi unitari – cui deve essere sottratta la quota parte di oneri per la sicurezza – al netto della percentuale di ribasso offerta e successivamente incrementati della quota parte degli oneri per la sicurezza.

L'offerta deve ricomprendere ogni spesa ed onere per la fornitura, trasporto, consegna franco magazzino provinciale, per somministrare i materiali pronti all'impiego.

#### **ART. 5. CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

L'appaltatore deve corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

---

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Tale cauzione dovrà avere validità, **a pena di esclusione**, per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Città Metropolitana di Torino - UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/861-2412) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.

In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.

Si precisa che, **a pena di esclusione**, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati. Per le modalità di svincolo della cauzione si rinvia all'avviso di gara.

La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

L'importo di detta garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala e documenta il requisito secondo quanto previsto nell'avviso di gara.

Ai sensi dell'art. 113, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una **cauzione definitiva** a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

---

L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato al momento della verifica finale di conformità della fornitura di cui all'art. 17 successivo. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data della verifica finale di conformità della fornitura.

#### **ART. 6. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

Il trasporto degli elementi in fornitura è sotto la responsabilità dell'Appaltatore; l'Appaltatore è quindi responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita della fornitura affidata.

Il trasporto e la consegna, ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n° 81/08), sono effettuati sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore fino al deposito presso i magazzini provinciali o strutture equivalenti.

La presenza in luogo del personale dell'Amministrazione appaltante non limita o riduce tale piena incondizionata responsabilità.

Compete inoltre totalmente all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione della fornitura.

#### **ART. 7. OBBLIGHI IN MATERIA PREVIDENZIALE, GESTIONE DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO**

E' a carico dell'Appaltatore l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla previsione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il ***pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro.***

In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o da essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima si riserva di procedere ai sensi della normativa vigente.

Gli oneri tutti sopra specificati si intendono compensati nei prezzi unitari della fornitura.

Per l'appalto in oggetto in ottemperanza al D.Lgs n° 81 del 09/04/2008 la Provincia di Torino a cui, dal 01/01/2015 ai sensi dell'art. 1 c. 16 L. 56/2014, è subentrata la Città Metropolitana di Torino ha provveduto a valutare i costi d'attuazione della sicurezza, così come indicati all'***ART. 1 Oggetto dell'Appalto.***

Detti costi comprendono ogni misura, anche di carattere eccezionale, che si rende necessaria per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e la salute pubblica.



---

Sulla base dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 la Stazione Appaltante promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un documento che valuta e fornisce le prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza. Tale documento è allegato al contratto d'appalto e contiene la valutazione dei rischi da interferenze secondo una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione derivante dall'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto e, comunque, prima dell'inizio della prestazione, presentare alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto:

- l'espressa accettazione delle condizioni e prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. allegato al contratto;
- lo stralcio del proprio Documento Univo di Valutazione dei Rischi relativo alle modalità di esecuzione della fornitura
- le proprie integrazioni al D.U.V.R.I. allegato al contratto

In nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche ed adeguamenti dei prezzi stabiliti in contratto.

Gravi e ripetute violazioni alle norme contenute nel D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. da parte dell'Appaltatore costituiranno, previa formale costituzione in mora da parte della Città Metropolitana di Torino, causa di risoluzione in danno del contratto, così come espressamente sancito dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore dovrà provvedere agli obblighi di cui all'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e richiamati nel D.U.V.R.I. allegato al progetto.

La Direzione dell'Esecuzione del Contratto ed il personale incaricato dalla Città Metropolitana di Torino si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

## **ART. 8. SUBAPPALTO**

L'affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Città Metropolitana di Torino, sarà sottoposto alla normativa di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le forniture che intende subappaltare;
- che l'Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della prestazione al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

E' escluso il pagamento diretto del subappaltatore. E' fatto obbligo all'Appaltatore, pertanto, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore.

---

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve fornire alla Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative forniture subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
  - il ribasso applicato ai prezzi di contratto da parte del subappaltatore, in misura non superiore al 20% (venti per cento)
  - gli oneri della sicurezza spettanti e i corrispondenti apprestamenti facenti carico al subappaltatore e previsti dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al d. lgs. n. 81 del 2008;
  - l'inserimento delle clausole obbligatorie (in materia di tracciabilità dei flussi finanziari) ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136/2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
  - la percentuale di incidenza della manodopera a carico del subappaltatore, fermo restando che qualora il contratto pervenga privo di tale indicazione verrà considerata la medesima percentuale indicata dall'appaltatore in sede di gara o, in subordine, negli elaborati progettuali.
- b) In ogni caso l'Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relative alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;
- c) Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) l'Appaltatore è tenuto a fornire le informazioni relative al subappaltatore, ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo, che abbia effettuato prestazioni nell'ambito dell'attività cui si riferisce ogni progressivo pagamento.

L'inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell'Appaltatore e del Subappaltatore l'applicazione delle sanzioni penali previste per Legge; alla Città Metropolitana di Torino resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell'autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.

#### **ART. 9. CESSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO**

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.

E' facoltà della Città Metropolitana procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice civile, con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- ✓ quando il ritardo della consegna supera i 15 giorni consecutivi, fatta eccezione per cause di forza maggiore documentabile, a giudizio insindacabile del Direttore del contratto;
- ✓ in caso di cessione, anche parziale, del contratto;
- ✓ in caso di ripetute irregolarità nelle consegne.

Nei casi sopra enunciati l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con proprio provvedimento comunicato alla Ditta appaltatrice senza necessità di atti giudiziari, salvo il risarcimento danni e l'escussione della cauzione prestata dalla Ditta stessa.

E' facoltà dell'aggiudicatario richiedere la cessione del credito, nei limiti ed ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

#### **ART. 10. MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI PAGAMENTO**

Le quantità delle forniture saranno determinate a misura ed a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi, per mezzo di conteggi analitici e nel caso di pesature effettuate presso pesi pubblici autorizzati dietro presentazione dei relativi tagliandi: con tale metodo si procederà poi alla loro contabilizzazione e successiva proposta di liquidazione.

La contabilizzazione avverrà applicando i prezzi unitari di Elenco Prezzi su cui, dopo avere sottratto la quota parte relativa agli oneri della sicurezza, sarà applicato, uniformemente, il ribasso d'asta. All'importo contabilizzato derivante dalla applicazione di tali prezzi sarà poi sommata la quota parte di oneri per la sicurezza precedentemente sottratti.

Nell'eventualità che quanto fornito non corrisponda alle caratteristiche definite in sede di aggiudicazione, relativamente alla qualità dei materiali consegnati, sarà stabilita a carico del fornitore la sostituzione totale o parziale delle partite contestate.

Qualora però dette mancanze fossero comunque ritenute tali da ridurre notevolmente l'idoneità del materiale fornito all'uso cui è destinato, la Direzione dell'Esecuzione del Contratto potrà rifiutare la fornitura e rescindere il contratto, salvo e impregiudicato ogni altro diritto od azione spettante, compreso il risarcimento dei danni subiti.

La liquidazione avverrà sulla base di emissione di regolari fatture elettroniche ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, a seguito della regolare esecuzione del servizio, accertata nei modi di legge.

Il **Codice Univoco Ufficio relativo soltanto al Servizio Esercizio Viabilità** al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche è il seguente:

#### **Città Metropolitana di Torino**

Codice Ipa: **cmto**

Codice Univoco Ufficio: **O3ANLR**

Oggetto del contratto: **FORNITURA DI BARRIERE METALLICHE DI SICUREZZA E PROTEZIONI MARGINALI**

CIG: .....

I pagamenti, corredata dalla necessaria documentazione di consegna e di eventuale pesatura, e solo in assenza di contestazioni sulla fornitura, verranno effettuati nei termini di legge previsti dall'art. 4 comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 192/2012. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse previsto dalle leggi vigenti. Per il presente appalto trova applicazione l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari", pertanto, l'appaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010; il contratto verrà immediatamente risolto, qualora le transazioni finanziarie non siano state

---

eseguite con le modalità di cui alla sopra citata normativa ovvero senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. o altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

#### **ART. 11. REVISIONE PREZZI.**

Nei prezzi delle forniture sono ricomprese tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nell'importo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo.

L'importo di appalto diminuito del ribasso offerto giace alle condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato, e si intende offerto dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabile durante tutta la durata dell'appalto.

Trattandosi di contratto di fornitura non periodico, non si applica l'art. 115 del D.Lgs. 163/2006.

#### **ART. 12. PENALI PER IL RITARDO**

Per ogni giorno di ritardo oltre il termine di fornitura di ciascun ordine è prevista la penalità pecuniaria pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo dell'ordine.

In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non può superare il 10% dell'importo del contratto.

L'importo complessivo delle penali verrà detratto in sede di pagamento degli acconti. E' fatta salva la risarcibilità di eventuali danni ulteriori.

#### **ART. 13. DANNI**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le precauzioni per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante la fornitura. Dei danni cagionati a terze persone nell'effettuare la fornitura, risponde direttamente ed esclusivamente l'appaltatore.

#### **ART. 14. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per ogni effetto del presente contratto, in caso di controversie, si riconosce la competenza del Foro di Torino.

#### **ART. 15. DOMICILIO**

L'appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede dell'ente appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'appaltatore, notificato con giusta formalizzazione dell'incarico, si considererà fatta personalmente al titolare dell'appaltatore.

#### **ART. 16. SPESE DEL CONTRATTO**

Tutte le spese di stipulazione, registrazione, bollo e scritturazione del contratto e delle copie occorrenti, diritti compresi, inerenti e conseguenti. L'impresa partecipante accetta espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente capitolato speciale d'appalto e acconsente a che vengano riportate nel contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

## ART. 17. VERIFICA DI CONFORMITA'

La verifica di conformità della fornitura è eseguita dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 163/2006, e degli artt. 309, 312 e 313 del DPR 207/2010.

## CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO

### ART. 18. OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DITTA

Oltre a tutti gli oneri ed obblighi previsti nel presente Capitolato speciale d'appalto la Ditta è obbligata, nell'esecuzione delle forniture, ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza del personale eventualmente impegnato in relazione alla fornitura medesima.

In caso di infortuni la ditta Appaltatrice si assumerà la più ampia responsabilità sia civile che penale.

Sono inoltre a carico della Ditta:

- a) le spese tutte del contratto, il costo delle copie occorrenti, i diritti di segreteria, la carta bollata o i bolli necessari per i vari atti, compresi quelli contabili e la tassa di registro;
- b) le spese tutte per la conservazione ed il carico, presso la sede della Ditta e fino alla consegna, di tutti i materiali oggetto della presente fornitura;
- c) L'appaltatore è inoltre responsabile di ogni eventuale danno che potesse derivare ai materiali, per qualsiasi causa, fino alla presa in consegna da parte degli incaricati della Città Metropolitana di Torino.
- d) le spese per le prove su campioni dei materiali da impiegare ed impiegati nelle forniture, nonché quelle prescritte dalle norme vigenti, da effettuare, presso Laboratori ufficiali indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

La ditta Appaltatrice è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

### ART. 19. TERMINI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei beni ordinati dovrà essere effettuata franco magazzino presso i Magazzini della Città Metropolitana di Torino di competenza territoriale, nelle quantità richieste con ordine scritto tramite apposita lettera e/o fax d'ordine proveniente esclusivamente dalla Direzione dell'Esecuzione del Contratto del Servizio Esercizio Viabilità, la quale si riserva la facoltà di inoltrare ordini anche subito dopo l'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, in pendenza della stipula del Contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge.

Nel caso di consegne urgenti, come definite al presente articolo, o in caso di ritardo nella fornitura, la consegna potrà avvenire direttamente nel luogo, ancorchè diverso dal magazzino competente, che verrà indicato.

L'Ente appaltante, in relazione a proprie necessità, si riserva la facoltà di far effettuare le consegne in depositi diversi situati, comunque, nel territorio della Città Metropolitana di Torino.

Gli ordini di fornitura saranno delle seguenti tipologie:

- **Fornitura urgente: consegna entro 8 (otto) giorni lavorativi dall'ordine;**

➤ **Fornitura per manutenzione: entro 20 (venti) giorni lavorativi dall'ordine;**

Non appena ricevuto l'ordine di consegna, la ditta Appaltatrice dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione della fornitura, secondo i termini di consegna ivi indicati.

I materiali dovranno essere nelle quantità e tipologie richieste e, quando necessario, opportunamente suddivise e imballate onde consentirne la distribuzione.

La consegna dovrà essere effettuata esclusivamente nei giorni e negli orari di servizio del personale dipendente della Provincia:

- dal lunedì al giovedì dalle ore 7,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,30 alle ore 17,00;
- il venerdì dalle ore 7,30 alle ore 12,00 previa comunicazione telefonica alla Direzione della Esecuzione del Contratto del Servizio Esercizio Viabilità.

**La fornitura di qualsiasi tipo di barriere dovrà essere completa di tutti gli elementi e particolari necessari a consentirne il montaggio a perfetta regola d'arte con esclusione delle sole attrezzature comunemente reperibili di montaggio.**

I magazzini provinciali presso i Circoli Territoriali competenti corrispondono ai seguenti:

N.	DENOMINAZIONE CIRCOLO	COMUNE	INDIRIZZO
1	IVREA	Borgofranco d'Ivrea	Via Marconi n. 81
2	PAVONE	Ivrea	C.so Vercelli int.141
3	VISTRORIO	Torre Canavese	Strada Preie n. 47
4	STRAMBINO	Strambino	P. Kennedy 14
5	CALUSO	Ozegna	Via Fratelli Berra 23
6	CHIVASSO	Verolengo	Via per Torino n. 4
7	BRUSASCO	Cavagnolo	Via XXIV maggio, 34
8	GASSINO	Castiglione Torinese	Via Caudana n.154
9	CHIERI	Chieri	Strada Padana Inf. n.37
10	MONCALIERI	Pino Torinese	Strada Torino n. 36 SP 5
11	CARIGNANO	Carignano	Strada Saluzzo n. 20 F/G
12	CARMAGNOLA	Carmagnola	V. Sommariva 51
NUM.	DENOMINAZIONE CIRCOLO	COMUNE	INDIRIZZO
13	ORBASSANO	Bruino	Via Marconi 93
14	GIAVENO	Giaveno	S.P. 187 Trana-Giaveno Borgata Brossa
15	PIOSSASCO	Cumiana	Via Cappella Verde, 62
16	VIGONE	Vigone	Via Pancalieri n.25
17	PINEROLO	San Secondo di Pinerolo	EX SS23 progr. Km. 38+700

18	CAVOUR	Cavour	Via Bagnolo n.48
19	LUSERNA S.G.	Luserna S. Giovanni	Via I Maggio n. 136-138
20	PEROSA ARG.	Pomaretto	Via R. Balmas n.4
21	ALMESE	Avigliana	Via Nobel n. 16
22	SUSA	Venaus	Frazione Cornale n. 1
23	OULX	Oulx	via Ortigara n. 27/b
24	PIANEZZA	San Gillio	Via Matteotti n.6/c
25	CASELLE	Borgaro Torinese	S.P. 2 Via Lanzo n.15
26	VOLPIANO	Bosconero	Strada Colleri
27	RIVAROLO	Favria	Via Busano n. 62/C
28	CIRIE'	Grosso	Via Circonvallazione n. 7
29	CUORGNE'	Busano	via XXV Aprile n. 20
30	CASTELLAMONTE	Torre Canavese	Strada Preie n. 47
31	PONT	Pont Canavese	Via Roma n.35
32	LANZO T.SE	Lanzo Torinese	Via Cafasse n. 12
33	COASSOLO	Balangero	Via Artigiani n.26
34	VIU'	Viu'	P.zza XXIV Maggio n. 1
35	CERES	Pessinetto	Via Roma, 1

## ART. 20. QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

I materiali forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche, qualità e provenienza dei materiali, a quanto stabilito dalle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia ed alle prescrizioni tecniche del presente capitolato speciale d'appalto.

***In ogni caso i materiali, prima della accettazione, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio Esercizio Viabilità.***

I materiali proverranno da località, fornitori, fabbriche e siti produttivi che la ditta Appaltatrice riterrà di sua convenienza, purchè corrispondano ai requisiti stabiliti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Tutti i componenti di un dispositivo di ritenuta devono avere adeguata durabilità mantenendo i loro requisiti prestazionali nel tempo sotto l'influenza di tutte le azioni prevedibili.

Per la produzione di serie delle barriere di sicurezza e degli altri dispositivi di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno avere le caratteristiche costruttive descritte nel progetto del prototipo allegato ai certificati di omologazione, nei limiti delle tolleranze previste dalle norme vigenti o dal progettista del dispositivo all'atto della richiesta di omologazione.

---

Quando il Servizio Esercizio Viabilità abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, la ditta Appaltatrice dovrà sostituirla con altra, che corrisponda alle caratteristiche volute: i materiali rifiutati dovranno essere allontanati immediatamente a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte del Servizio Esercizio Viabilità, l'appaltatore resta totalmente responsabile della qualità dei materiali anche per i vizi dei materiali stessi non rilevabili in fase di fornitura.

La fornitura da parte della Ditta aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quelli dichiarati e campionati, costituirà facoltà di immediato annullamento del contratto con riserva di adottare ogni altro provvedimento più opportuno a tutela dell'interesse di questa Amministrazione.

Per le prove di controllo in fase esecutiva, la ditta Appaltatrice sarà obbligata a prestarsi alle prove ed esami dei materiali forniti, sottostando a tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni ai Laboratori Ufficiali indicati dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio Esercizio Viabilità.

Per quanto attiene l'accettazione delle partite fornite, il Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio Esercizio Viabilità si riserva la facoltà di effettuare controlli e prove a campione del materiale fornito anche nel caso di piccole forniture.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio; degli stessi potrà essere ordinata la conservazione nei locali indicati dal Servizio Esercizio Viabilità; previa apposizione dei sigilli e firme del Responsabile della stessa e della ditta Appaltatrice nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione.

Le diverse prove e controlli da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio del Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio Esercizio Viabilità, e potranno essere prescritte anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che la Ditta possa avanzare diritti a compensi per questo titolo.

**La Ditta fornitrice è tenuta a sostituire entro 15 giorni a propria cura e spese, tutto il materiale che, o secondo il giudizio insindacabile del Servizio Esercizio Viabilità o dalle analisi e prove fatte eseguire dalla stessa, non dovesse risultare rispondente alle prescrizioni;** è altresì tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dal Direttore per l'Esecuzione del Contratto del Servizio Esercizio Viabilità presso i laboratori della stessa ditta, atti ad accertare la consistenza e la qualità delle attrezzature e dei materiali in lavorazione usati per la fornitura.

Per i componenti da contabilizzare a peso, verrà effettuata, a campione del materiale fornito, in contraddittorio con un rappresentante dell'impresa fornitrice del materiale, la prova del peso presso il Laboratorio Provinciale.

I risultati ottenuti nei sopracitati Laboratori Ufficiali, nonché nel Laboratorio Provinciale, saranno i soli riconosciuti validi dalle due parti; ad essi si farà esclusivo riferimento a tutti gli effetti delle presenti Norme Tecniche.

Per quanto riguarda le modalità e le norme da tenersi a riferimento si rinvia alla **direttiva Ministeriale 3065 del 25/08/2004** ed ai **DD.MM. 18.02.1992 n° 223 - 3/06/1998 - 21/06/2004, 28/06/2011 e s.m.i.**, i quali vengono qui dati per conosciuti dalla ditta Appaltatrice ed integralmente riportati per le parti attuabili.

**Le spese relative alle prove di laboratorio sono a carico della ditta fornitrice.**



## ART. 21. TIPOLOGIE E PRESTAZIONI DELLE PROTEZIONI MARGINALI

Entro 10 giorni dalla comunicazione scritta della Città Metropolitana di Torino, l'Impresa aggiudicataria, dovrà presentare idonea documentazione indicante, sia per la barriera intera, sia per le singole parti, il modello o tipologia di barriera da utilizzare per la fornitura, secondo il prospetto indicato al presente articolo di capitolato, con analisi dei pesi, pesi totali ed eventualmente calcolati al metro lineare, schema di assemblaggio della barriera stessa e quant'altro necessario per avere documentazione completa.

La fornitura di barriere da collocarsi lungo la sede stradale dovrà avere caratteristiche tecniche rispondenti alle indicazioni di riferimento ed alle istruzioni tecniche allegate ai DD. MIM. 18.02.1992 n° 223 del 3/06/1998, n° 2367 del 21/06/2004, 28/06/2011 ed alla direttiva Ministeriale 3065 del 25/08/2004

### TIPOLOGIA DELLE PROTEZIONI MARGINALI

1. *Fornitura di barriera metallica di sicurezza, o di sue parti, di classe N2 Barriere bordo laterale o della relativa sola fascia o lama avente Livello di contenimento minimo di 82 KJ. completa di ogni suo elemento, e relativa bulloneria.*
2. *Fornitura di barriera metallica di sicurezza, o di sue parti, di classe H1 Barriere bordo laterale o della relativa sola fascia o lama avente Livello di contenimento minimo di 127 KJ. completa di ogni suo elemento, e relativa bulloneria.*
3. *Fornitura di barriera metallica di sicurezza, o di sue parti, di classe H2 Barriere bordo laterale o della relativa sola fascia o lama avente Livello di contenimento minimo di 288 KJ. completa di ogni suo elemento, e relativa bulloneria.*
4. *Fornitura di barriera metallica di sicurezza, o di sue parti, di classe H2 Barriere bordo ponte o della relativa sola fascia o lama avente Livello di contenimento minimo di 288 KJ. completa di ogni suo elemento, e relativa bulloneria.*
5. *Fornitura di barriera metallica di sicurezza, o di sue parti, di classe H3 Barriere bordo laterale o della relativa sola fascia o lama avente Livello di contenimento minimo di 463 KJ. completa di ogni suo elemento, e relativa bulloneria.*
6. *Fornitura di barriera metallica di sicurezza, o di sue parti, di classe H3 Barriere bordo ponte o della relativa sola fascia o lama avente Livello di contenimento minimo di 463 KJ. completa di ogni suo elemento, e relativa bulloneria.*
7. *Fornitura di barriera metallica di sicurezza, o di sue parti, di classe H3 Barriere spartitraffico o della relativa sola fascia o lama avente Livello di contenimento minimo di 463 KJ. completa di ogni suo elemento, e relativa bulloneria.*
8. *Fornitura di parti costituenti la barriera completa, ovvero di pezzi speciali su ordinazione della D.L. e/o di collegamento fra lame e fasce di diverso profilo, , compresa ogni eventuale lama o fascia di guard-rail specifica a cuspide, e relativa bulloneria.*

## ART. 22. REQUISITI DEI PRODOTTI

Le barriere e gli altri dispositivi di ritenuta omologati, per essere installati su strada, dovranno essere identificati attraverso opportuno contrassegno, da apporre sulla barriera (nel numero di uno ogni tratta di fornitura omogenea di barriera) o sul dispositivo, e riportante la denominazione della barriera o del dispositivo omologato, il numero di omologazione ed il nome del produttore.

---

Ai sensi della norma UNI EN 1317-5:2007+Al:2008 e successivi aggiornamenti, parte 5, come recepita dal D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale", dovrà, sui dispositivi di ritenuta, essere applicata la marcatura CE riportante le seguenti tipologie di informazione:

- **barriere di sicurezza per veicoli, transizioni, barriere di sicurezza per pedoni:** livello di contenimento; severità dell'urto; larghezza operativa; deformazione dinamica; durabilità;
- **attenuatori d'urto:** livello di prestazione; severità dell'urto; zona di rinvio; spostamento laterale; durabilità;
- **terminali:** livello di prestazione; severità dell'urto; spostamento laterale; box di uscita; durabilità.

#### **MARCATURA DI BARRIERE**

Le lame, nastri e fasce, nonché gli eventuali pali, in fornitura, devono riportare chiaramente impressi il marchio del produttore, la classe dell'acciaio e la data di fabbricazione.

I bulloni accessori dovranno invece riportare il marchio del produttore e la classe di resistenza.

#### **ACCIAIO IMPIEGATO**

Le qualità da utilizzare dovranno essere quelle previste dalla Norma qualitativa o, in alternativa, EN 10025-04; UNI 7070/82; DIN 17100-80; NF A 35501 83; BS 4360-86.

Sono ammessi acciai con stesse caratteristiche e qualità pur con riferimento a norme diverse ma corrispondenti.

#### **ATTITUDINE E COMPOSIZIONE CHIMICA**

La composizione chimica del prodotto deve rispecchiare i valori analitici della Norma di riferimento.

Il prodotto dovrà avere attitudine alla zincatura secondo quanto previsto dalla Norma UNI 5744/08.

#### **TOLLERANZE DL SPESSORE**

E' ammessa la tolleranza sullo spessore secondo le Norme EN 10051.

#### **COLLAUDI E DOCUMENTI TECNICI**

La qualità delle materie prime deve essere certificata dai relativi Produttori o da Enti o Laboratori Ufficiali di cui all'ex art. 20 della Legge 1086/71 o autorizzati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, secondo le modalità previste dall'allegato 8 del Decreto 14 febbraio 1992 "controlli sui prodotti laminati per strutture in acciaio".

Si specifica che per le materie prime provenienti da Paesi della Comunità Economica Europea è sufficiente il certificato di origine del produttore ove questi operi in regime di qualità e sia riconosciuto dalle Autorità competenti; mentre per le materie prime provenienti da Paesi extra CEE sarà indispensabile provvedere alla qualificazione dei materiali secondo le normative legislative effettuate da laboratori o enti autorizzati (ex art. 20 legge 1086/71).

Tali riferimenti normativi si intendono validi fino a nuove ed ulteriori specificazioni o integrazioni delle Norme Tecniche delle Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

#### **IMPACCHETTAMENTO ED IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE.**

Le barriere impacchettate dovranno riportare su apposito cartellino:

- ✓ tipo di barriera e qualità acciaio;
- ✓ numero di barriere costituenti il pacco;

- ✓ dimensioni della barriera.

#### **CERTIFICAZIONE**

**Ad ultimazione della fornitura, l'aggiudicatario, in possesso di certificazione di qualità secondo normativa UNI EN ISO 9001-9002 od in possesso del certificato di qualità del fornitore del prodotto finito, dovrà fornire al Servizio Esercizio Viabilità il certificato di conformità (in originale) ai sensi delle Norme UNI EN ISO 45014, a garanzia della corrispondenza delle caratteristiche della barriera fornita rispetto ai Certificati di qualità ed omologazione presentati in fase di offerta, indicando:**

- a. Stabilimenti di produzione e ragione sociale della Ditta produttrice;
- b. Quantitativi di barriera fornita;
- c. Risultati delle prove eseguite nello stabilimento sul lotto di barriera dal quale è stato prelevato il materiale fornito, con particolare riferimento alla zincatura.

Il Certificato dovrà essere firmato dal responsabile dell'Assicurazione qualità della Casa Produttrice unitamente con la dichiarazione esplicita del legale rappresentante della ditta Appaltatrice che attesti che tale certificato è relativo alla fornitura eseguita.

#### **ART. 23. QUADRO NORMATIVO**

Per tutto quanto non è espressamente stabilito nel presente capitolato si rinvia alle seguenti disposizioni di legge:

- ✓ Legge 1086/71 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica"
- ✓ D.M. LL.PP. n. 223 del 18.02.1992, Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
- ✓ Circolare LL.PP. n. 2595 del 09.06.1995, Barriere stradali di sicurezza.
- ✓ Decreto ministeriale 18 Febbraio 1992, n. 223.
- ✓ Circolare LL.PP. n. 2357 del 16.05.1996, Fornitura e posa in opera di beni inerenti la sicurezza della circolazione stradale.
- ✓ D.M. LL.PP. n. 4621 del 15.10.1996, Aggiornamento del Decreto Ministeriale 18.02.1992, n. 223, recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
- ✓ Circolare LL.PP. n. 4622 del 15.10.1996, Istituzioni autorizzate all'esecuzione di prove di impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza.
- ✓ D.M. LL.PP. del 03.06.1998, Ulteriore aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e delle prescrizioni tecniche per le prove ai fini dell'omologazione.
- ✓ D.M. LL.PP. del 11.06.1999, Integrazioni e modificazioni al decreto ministeriale 3 giugno 1998, recante: Aggiornamento sulle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza.
- ✓ Circolare LL.PP. del 06.04.2000, Aggiornamento istituti autorizzati all'esecuzione di prove di impatto in scala reale su barriere stradali di sicurezza.
- ✓ D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 02.08.2001 Proroga termini art. 3 D.M. 11.06.1999.

- ✓ Circolare Min. Infrastrutture e Trasporti n. 296 del 28/5/02 "Comunicazione dell'avvenuta omologazione di due barriere stradali di sicurezza per la classe H2, destinazione "bordo laterale".
- ✓ D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 21/06/2004, Aggiornamento delle istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza e le prescrizioni tecniche per le prove delle barriere di sicurezza stradale.
- ✓ Direttiva Ministeriale 25/08/2004, Criteri di progettazione, installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali.
- ✓ D.M. 14 gennaio 2008 "Nuove norme tecniche per le costruzioni"
- ✓ D.M. Min. Infrastrutture e Trasporti 28/06/2011, "Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale"

#### ART. 24. ELENCO PREZZI

Tutti gli elementi che compongono la barriera metallica di sicurezza dovranno corrispondere a quanto indicato negli **ART. 21** e **ART. 22** del presente Capitolato speciale d'Appalto.

Tariffa	Descrizione	Unità di Misura	Prezzo Unitario	di cui, per la Sicurezza
<b>F.L.</b>	<b>F.L. Fornitura di sole fasce</b>			
<b>F.L.1</b>	<b>F.L.1. <u>Fornitura</u> di fasce (c.d. lame) a doppia onda per barriera di sicurezza in acciaio Fe B 360 (S235JR) o Fe B 430 (S275JR) secondo le norme EN 10025 e EN 10027-1, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO 1461 –</b>	m	€ 15,50	€ 0,78
<b>F.L.2</b>	<b>F.L.2. <u>Fornitura</u> di fasce (c.d. lame) a tripla onda per barriera di sicurezza in acciaio Fe B 360 (S235JR) o Fe B 430 (S275JR) secondo le norme EN 10025 e EN 10027-1, zincata a caldo secondo le norme UNI-EN-ISO 1461 –</b>	m	€ 25,00	€ 1,25
<b>F.B.</b>	<b>F.B. Fornitura di barriera completa di accessori, piantoni, gruppi terminali, bulloneria ed ogni altra parte necessaria per il relativo montaggio</b>			
<b>F.B.1</b>	<b>F.B.1. <u>Fornitura</u> di barriera metallica di sicurezza in <b>Classe N2</b>, da posizionare <b>sul bordo laterale</b> con un Lc &gt;= 82 KJ, completi di accessori, montanti, gruppi di sostegno, gruppi terminali e bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.</b>	m	€ 18,60	€ 0,93
<b>F.B.2</b>	<b>F.B.2. <u>Fornitura</u> di barriera metallica di sicurezza in <b>Classe H1</b>, da posizionare <b>sul bordo laterale</b> con un Lc &gt;= 127 KJ, completi di accessori, montanti, gruppi di sostegno, gruppi terminali e bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.</b>	m	€ 33,15	€ 1,66
<b>F.B.3</b>	<b>F.B.3. <u>Fornitura</u> di barriera metallica di sicurezza in <b>Classe H2</b>, da posizionare <b>sul bordo laterale</b> con un Lc &gt;= 288 KJ, completi di accessori, montanti, gruppi di sostegno, gruppi terminali e bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.</b>	m	€ 46,15	€ 2,31

F.B.4	F.B.4. <b>Fornitura</b> di barriera metallica di sicurezza in <b>Classe H2</b> , da posizionare <b>su strutture di bordo ponte (cordoli, marciapiedi e banchine in c.a.)</b> con un Lc >= 288 KJ, completi di accessori, montanti, gruppi di sostegno, gruppi terminali e bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	m	€ 97,26	€ 4,86
F.B.5	F.B.5. <b>Fornitura</b> di barriera metallica di sicurezza in <b>Classe H3</b> , da posizionare <b>sul bordo laterale, su banchine in terra</b> con un Lc >= 463 KJ, completi di accessori, montanti, gruppi di sostegno, gruppi terminali e bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	m	€ 130,31	€ 6,52
F.B.6	F.B.6. <b>Fornitura</b> di barriera metallica di sicurezza in <b>Classe H3</b> , da posizionare <b>su strutture di bordo ponte (cordoli, marciapiedi e banchine in c.a.)</b> con un Lc >= 463 KJ, completi di accessori, montanti, gruppi di sostegno, gruppi terminali e bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	m	€ 118,36	€ 5,92
F.B.7	F.B.7. <b>Fornitura</b> di barriera metallica di sicurezza in <b>Classe H3 spartitraffico</b> , con un Lc >= 463 KJ, completi di accessori, montanti, gruppi di sostegno, gruppi terminali e bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.		€ 154,20	€ 7,71
P.S.	<b>P.S. Fornitura di accessori, pezzi speciali, gruppi di fine tratta</b>			
P.S.1	P.S.1. <b>Fornitura</b> di pezzi speciali per barriera metallica di sicurezza compresi eventuali elementi adeguati alla tipologia di barriera richiesta con piastra o elementi di raccordo tra le tipologie di barriere avente classe di contenimento diversa ed elementi terminali corrispondenti alle barriere impiegate, secondo quanto prescritto nei certificati di omologazione/crash test e nelle vigenti normative.	kg	€ 1,10	€ 0,06
P.S.2	P.S.2. <b>Fornitura</b> di palo di sostegno completo di distanziatore, bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincato a caldo, ed ogni altro accessorio necessario alla sua posa.	kg	€ 1,23	€ 0,06
P.S.3	P.S.3. <b>Fornitura</b> di fiale di resina epossidica bicomponente, da fornirsi a corredo del complesso piastra/palo per tirafondo tipo omologato per la barriera in fornitura, nel caso in cui la fornitura riguardi elementi di sostegno da collocarsi su manufatti in c.a (muri sostegno, banchettoni, marciapiedi ecc.).	cad	€ 3,15	€ 0,16
P.S.4	P.S.4. <b>Fornitura</b> di <b>terminale singolo</b> del tipo "a manina" o a "tubolare" per barriera metallica <b>"doppia onda"</b> composto dal terminale con relativa bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	cad	€ 15,00	€ 0,75
P.S.5	P.S.5. <b>Fornitura</b> di <b>terminale singolo</b> del tipo "a manina" o a "tubolare" per barriera metallica <b>"tripla onda"</b> composto dal terminale con relativa bulloneria necessaria per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	cad	€ 21,50	€ 1,08
R.C.	<b>R.C. Fornitura di pannello rete per cavalcavia</b>			

R.C.1	R.C.1. <b>Fornitura di pannello rete per cavalcavia</b> composto dal pannello dimensione 3 mt x 2 mt con parte inferiore in lamiera e parte superiore con maglia quadra 50x50 filo diam. 3 mm completo di relativa bulloneria M16x50 il tutto necessario per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	cad	€ 307,00	€ 15,35
R.C.2	R.C.2. <b>Fornitura di pannello rete per cavalcavia</b> composto dal pannello dimensione 3 mt x 2 mt tutto con maglia quadra 50x50 filo diam. 3 mm completo di relativa bulloneria M16x50 il tutto necessario per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	cad	€ 175,00	€ 8,75
R.C.3	R.C.3. <b>Fornitura di gruppo fine tratta per pannello cavalcavia</b> composto da montante INP 100 altezza 1975mm con piastra 250x250x10 con tirafondi M16x200 mm il tutto necessario per il suo montaggio, zincata a caldo secondo le norme in vigore.	cad	€ 52,50	€ 2,63

22  
 facciate, \* ...  
 consi dell'am ...  
 è in applicazione della deliberazione consiliare  
 n. 87 del 28/3/1978.  
 Torino, li 28/05/2015

  
**IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO**  
**Dot. GIUSEPPE FERRO'**